

ALLEGATO "B " ALL'ATTO N. 13376/5093 DI REP.

**STATUTO
DELLA "FONDAZIONE A.I.B."
Fondazione di Partecipazione**

ART. 1 - Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE A.I.B." con sede in Brescia.

La sede può essere trasferita nell'ambito del Comune di Brescia con semplice deliberazione del Consiglio di Gestione.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione quale disciplinata dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ART. 2 - Finalità

Finalità precipua della Fondazione è di attuare il progetto di innovazione formativa del Liceo Internazionale per l'Impresa "Guido Carli" promosso dalla Associazione Industriale Bresciana, approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e la Ricerca n. 96 del 27.10.2011, e altri progetti nel campo della formazione.

In particolare la Fondazione ha per scopo quello di:

- promuovere, sostenere e gestire, direttamente o indirettamente, il Liceo Internazionale per l'Impresa "Guido Carli", nonché ogni altro tipo di iniziativa nel campo dell'Istruzione scolastica, parascolastica e di formazione anche tecnico-professionale e permanente, dell'istruzione e formazione post-diploma;
- organizzare e gestire in proprio e per conto di Enti pubblici e privati, scuole, corsi ed iniziative formative improntate alle esperienze ed alle normative riconosciute dalla Comunità europea e a livello internazionale;
- promuovere la cultura d'impresa, la coscienza dei valori civili, economici e sociali dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- promuovere e favorire il collegamento del mondo dello studio con quello del lavoro al fine di consentire agli studenti lo svolgimento di esperienze pratiche e professionali;
- promuovere e finanziare progetti educativi, formativi e culturali, orientati anche alla formazione ed all'aggiornamento di insegnanti, specialisti ed educatori;
- promuovere, istituire, sviluppare, realizzare, gestire e commercializzare iniziative, ricerche, studi, centri di documentazione, biblioteche, pubblicazioni, libri di testo, sussidi didattici scritti o audiovisivi, borse di studio, premi, mostre, convegni e manifestazioni, incontri e seminari, anche a carattere periodico, da mettere a disposizione, nelle varie forme consentite, degli studenti e degli insegnanti, nonché per valorizzare, tramandare, diffondere e conservare il patrimonio culturale, artistico, storico, economico, tecnico e scientifico della città di Brescia e della sua provincia, contribuendo e collaborando anche ad iniziative analoghe promosse da altri Enti e Istituzioni;
- organizzare - anche in collaborazione con Università, Istituzioni

scolastiche, Enti pubblici e privati italiani e stranieri - esperienze culturali, turistiche e ricreative, sportive, viaggi di studio, in Italia e all'estero, che concorrano ad arricchire il patrimonio culturale e professionale dei giovani e dei loro insegnanti;

- la cooperazione con università pubbliche e private finalizzata all'attivazione di diplomi universitari;
- la progettazione e la realizzazione di corsi post qualifica, post diploma e post laurea destinati a giovani in cerca di occupazione;
- promuovere e sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altre Istituzioni, Organizzazioni, Enti, Fondazioni, pubblici e privati, italiani e stranieri, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La Fondazione per il conseguimento delle dette finalità opererà in collaborazione con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, che perseguono finalità analoghe o complementari alle proprie e in particolare con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

La Fondazione ha inoltre come scopo:

- la promozione, il coordinamento e la gestione di servizi per il lavoro e iniziative, per la formazione, l'addestramento, il perfezionamento professionale nell'industria nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- la ricerca finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni formativi con particolare riguardo alle esigenze della piccola media impresa;
- la progettazione, la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative finalizzate alla formazione ed all'aggiornamento degli imprenditori, dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati e dei collaboratori di imprese, sia pubbliche che private, appartenenti a tutti i settori merceologici;
- la progettazione e la realizzazione di itinerari formativi destinati a dirigenti, funzionari e impiegati della Pubblica Amministrazione, di aziende pubbliche, di banche, di compagnie di assicurazione e di imprese di servizi;
- la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi destinati agli iscritti alle associazioni professionali di categoria;
- la realizzazione di un master in economia e gestione orientato specificamente alle esigenze delle piccole e medie imprese.

ART. 3 - Attività strumentali accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale, stante la natura non lucrativa dell'ente in argomento.

In via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

- stipulare ogni atto o contratto opportuno anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi comprese l'assunzione di prestiti o mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto di immobili;
- la stipulazione di convenzioni con enti pubblici o privati ritenute utili od opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni immobili e/o mobili per i quali sia titolare di diritti di proprietà e/o di godimento;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, concorrendo anche alla relativa costituzione, ritenuti utili per il conseguimento di scopi analoghi o coerenti con quello proprio della Fondazione;
- concorrere, in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, alla costituzione di società di capitali e partecipare a società di capitali già costituite;
- stipulare convenzioni per accordi di sponsorizzazione e/o affidamento a terzi di attività.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine e complementare alle finalità sue proprie.

ART. 4 - Vigilanza

Le autorità competenti esercitano sull'attività della Fondazione la vigilanza a sensi del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili o immobili e da ogni altra utilità utilizzabile per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuato dal Fondatore o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- dalle donazioni e/o elargizioni compiute da enti o da privati con l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai contributi erogati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri enti pubblici con espressa attribuzione ad incremento del fondo di dotazione;
- dalla parte delle rendite non utilizzate per la gestione che il Consiglio di Gestione abbia destinato con propria delibera ad incremento del patrimonio.

ART. 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali donazioni o elargizioni disposte da privati, anche a mezzo disposizioni testamentarie, e che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio del fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi dello Stato, di enti pubblici territoriali o altri enti pubblici, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai contributi, in qualunque forma concessi, dei partecipanti alla Fondazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo settembre e termina il trentuno agosto

dell'anno successivo.

Entro il mese di giugno il Consiglio di Gestione predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo; entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio di Gestione predispone il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio debbono essere trasmessi al Fondatore e ai Partecipanti, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione.

I bilanci sono approvati dal Consiglio di Gestione rispettivamente entro il 31 agosto per il bilancio di previsione e il 31 dicembre per il bilancio consuntivo.

I bilanci debbono essere sottoposti prima della approvazione all'organo di controllo che redige e approva apposita relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio.

Il bilancio consuntivo è costituito dalla stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, redatti, per quanto compatibile, secondo i principi e le norme del Codice Civile in materia di società di capitali.

Eventuali avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati in primo luogo per il ripiano di eventuali perdite degli esercizi precedenti e quindi, per il residuo, potranno essere destinati al finanziamento delle attività della Fondazione.

Durante la vita della Fondazione non possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, né fondi o riserve comunque costituiti durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatore;
- Partecipanti.

ART. 9 - Fondatore

E' Fondatore l'Associazione Industriale Bresciana, in sigla A.I.B..

ART. 10 - Partecipanti

Possono divenire Partecipanti le persone giuridiche pubbliche o private, gli enti e le persone fisiche che si impegnano a contribuire su base pluriennale o "una tantum" al fondo di dotazione e al fondo di gestione, mediante contributo in denaro, beni o servizi, e che tali siano nominati con delibera del Consiglio di Gestione su proposta del Fondatore. Il Fondatore fa parte dei Partecipanti.

ART. 11 - Obblighi dei partecipanti

La qualifica di Partecipante della Fondazione comporta l'accettazione dello statuto.

Il Partecipante che non adempie agli obblighi assunti di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti, ovvero che venga meno al dovere di collaborazione con gli organi e i componenti della Fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Gestione.

Nel caso di enti o persone giuridiche o società l'esclusione ha luogo anche a

seguito di:

- estinzione a qualunque causa dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento o apertura di procedura concorsuale.

ART. 12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico,
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Revisore legale dei conti.

ART. 13 - Il Consiglio di Gestione

13.1 Il Consiglio di Gestione è l'organo che esercita tutti i poteri gestionali, di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, secondo le modalità e i limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

13.2 Il Consiglio è composto dal Presidente della Fondazione e da quattro (4), sei (6) o otto (8) membri. Il Presidente e la metà degli altri membri, sono nominati dal Fondatore. I restanti componenti il Consiglio di Gestione sono nominati a maggioranza dall'Assemblea dei Partecipanti. I componenti il Consiglio di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina.

13.3 Il Consiglio provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito dei piani, del programma, dei progetti, degli indirizzi e delle linee di bilancio. Inoltre il Consiglio di Gestione:

- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- delibera le modifiche allo Statuto della Fondazione;
- delibera con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti lo scioglimento della Fondazione;
- delibera la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina di uno o più liquidatori;
- delibera gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione medesima;
- può nominare il Vice Presidente della Fondazione;
- può nominare un Direttore della Fondazione;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti in genere;
- delibera il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e cioè, a titolo esemplificativo, gli atti relativi a:
 - * acquisto o alienazione di beni immobili;
 - * assunzione di mutui, finanziamenti e ogni altro atto che comporti assunzione di obbligazioni che impegnino il bilancio;
 - * convenzioni con enti pubblici e privati;
 - * costituzione di società o acquisto di partecipazioni.

Il Consiglio di Gestione può delegare a ogni suo membro il compimento di singoli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, per le deleghe relative a quest'ultima tramite specifica delibera collegiale, nei limiti individuati con la stessa e depositata nelle forme di legge.

13.4 Il Consiglio può delegare parte dei poteri di gestione a uno o più dei suoi componenti stabilendo nella delibera i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.

13.5 Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, anche fuori dalla sede della Fondazione purché nell'Unione Europea, con qualunque mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario, con avviso recapitato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di necessità o di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere attuata a mezzo fax o pec.

13.6 Il Consiglio di Gestione è validamente riunito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte comunque diverse maggioranze prescritte per legge o in casi particolari dallo statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; se entrambi sono assenti la riunione viene riconvocata in altra data.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale su apposito libro regolarmente vidimato.

Il verbale è sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

ART. 14 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore; dura in carica per il tempo indicato all'atto della nomina.

Il Presidente rappresenta la Fondazione nei rapporti con istituzioni, enti, imprese pubbliche o private, con gli organi di informazione e i mezzi di comunicazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio per ogni genere di atti, senza limitazione alcuna.

Il Presidente presiede il Consiglio di Gestione e l'Assemblea dei partecipanti.

Il Presidente adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Gestione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, che attesta esso stesso l'impedimento del Presidente.

ART. 15 - Il Comitato Scientifico

15.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione.

15.2 Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, fino ad massimo di quindici (15) membri compreso il Presidente.

Il numero dei componenti il Comitato Scientifico è determinato tempo per tempo dall'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti nomina a maggioranza i componenti del Comitato scientifico. Il Presidente del Comitato scientifico viene designato dal Fondatore.

15.3 I membri del Comitato Scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere sempre confermati; essi

possono essere sempre revocati dall'incarico, prima della scadenza del mandato.

In ogni caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato Scientifico l'Assemblea dei Partecipanti provvederà, nel rispetto delle designazioni di cui ai commi precedenti, alla cooptazione di altro membro che resterà in carica sino al termine del mandato del Comitato di cui entra a far parte.

15.4 Il Comitato Scientifico formula pareri consultivi e proposte tecniche per i programmi e gli obiettivi della Fondazione sulla base della relazione del Presidente.

ART. 16 - L'Assemblea dei Partecipanti

16.1 L'Assemblea dei partecipanti costituisce momento di confronto e di analisi di tutte le componenti la Fondazione.

16.2 L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i partecipanti alla Fondazione, compreso il Fondatore.

L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei Partecipanti.

L'assemblea è convocata dal Presidente anche fuori dalla sede della Fondazione purché nell'Unione Europea, con qualunque mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario, con avviso recapitato almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di necessità o di urgenza il termine è ridotto a tre (3) e la convocazione può essere attuata a mezzo fax o pec.

16.3 Essa è validamente costituita, quando risulta presente la maggioranza dei Partecipanti sia in sede di prima che seconda convocazione ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. La maggioranza dei partecipanti è computata come segue: ogni partecipante alla Fondazione ha diritto ad un voto ogni 2.500,00 Euro – o frazione del Fondo di Dotazione della Fondazione ad esso riferibili quale apporto allo stesso. In caso di apporti derivanti da operazioni straordinarie (fusione, scissione etc.) risulterà possibile prevedere modalità di attribuzione dei diritti di voto convenzionalmente differenziate.

Ogni partecipante ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da un delegato mediante apposita delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di un partecipante.

16.4 L'Assemblea dei Partecipanti nomina a maggioranza di voti i membri del Consiglio di Gestione a norma dell'art. 13.2 dello statuto e i componenti del Comitato Scientifico a norma dell'art. 15.2.

ART. 17 - Revisore Legale dei Conti

Il Fondatore nomina un Revisore Legale dei Conti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Il Revisore Legale dei conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redige apposite relazioni.

Il Revisore Legale dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione in cui si tratta del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; ovvero, su

richiesta del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno.

Il Revisore Legale dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

ART. 18 - Il Direttore

Il Consiglio di Gestione può nominare un Direttore della Fondazione con incarico di durata non superiore a quella del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Gestione definisce all'atto della nomina le attribuzioni del Direttore e le conseguenti responsabilità per il buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione stessa e gli eventuali poteri rappresentativi che gli competono.

ART. 19 - Clausola conciliativo-arbitrale

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti fra i partecipanti, fra la Fondazione ed i partecipanti, gli organi della Fondazione e/o di controllo, nonché fra tutti od alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della Fondazione su istanza della parte interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, purché compromettibile in arbitri, sarà decisa da unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con riferimento alla sede della Fondazione.

L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

ART. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione che nominerà uno o più liquidatori, ad altri enti che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni immobili che fossero stati conferiti in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione da parte di Comuni o altri enti territoriali verranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Gestione al Comune o all'ente territoriale medesimo per finalità di pubblica utilità.

I beni che fossero stati attribuiti in uso alla Fondazione da qualunque soggetto torneranno, all'atto dello scioglimento, nella disponibilità del soggetto concedente.

ART. 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

ART. 22 - Disposizioni transitorie e finali

Gli organi della Fondazione potranno operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.to Paola Artioli

F.to Mario Ramella

F.to Francesco Beghetti

F.to Camilla Barzellotti

